

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
DIVISIONE GESTIONE RUI

Rifer. a nota n. _____ del _____ Agli Intermediari assicurativi e riassicurativi

Classificazione XIII 6 3

All.ti n. []

Oggetto Provvedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI): artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018. Mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni.

Con nota del 18 maggio 2020, prot. n. 106637/20, è stato avviato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018.

Con la medesima nota unitaria, corredata di un allegato contenente l'elenco degli intermediari che versavano nella situazione descritta, veniva assegnato a ciascuno un termine, scaduto il 12 giugno 2020, per sottoporre all'attenzione dell'Istituto eventuali circostanze giustificative dell'inoperatività.

Considerato che nel predetto termine non è pervenuta all'Istituto alcuna comunicazione, si dispone la cancellazione dal RUI, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018, dei soggetti di cui agli elenchi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento.

Si informa che la reinscrizione nel RUI potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. n. 209/2005 e 31 del Reg. n. 40/2018, purché l'interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato



firma 1